

Causa C-317/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di ricezione:

16 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Landgericht Mainz (Tribunale del Land di Magonza, Germania)

Data della decisione di rinvio:

10 giugno 2020

Attrice:

KX

Convenuta:

PY GmbH

[OMISSIS]

Landgericht

Mainz

Decisione

nella causa tra:

KX

- attrice -

[OMISSIS]

contro

PY GmbH

- convenuta -

[OMISSIS]

avente ad oggetto un'azione risarcitoria

in data 10 giugno 2020, la Terza Zivilkammer des Landgerichts Mainz (Sezione civile del Tribunale del Land di Magonza) [OMISSIS] ha così statuito:

1. Il procedimento è sospeso.
2. La seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione è sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, comma 1, lettera a), e comma 3, TFUE:

Se l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [di seguito: «regolamento (UE) n. 1215/2012»] [Or. 2], debba essere interpretato nel senso che, oltre a disciplinare la competenza internazionale, esso contiene anche una norma, vincolante per il giudice adito, relativa alla competenza territoriale dei giudici nazionali in materia di contratti di viaggio nell'ipotesi in cui sia il consumatore, in qualità di viaggiatore, sia l'altra parte del contratto, l'organizzatore di viaggi, siano entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, mentre la destinazione del viaggio non si trovi in tale Stato membro, bensì all'estero (le cosiddette «cause nazionali spurie»), norma in conseguenza della quale, ad integrazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, il consumatore può far valere dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio diritti contrattuali nei confronti dell'organizzatore di viaggi.

Motivazioni

A.

1. I fatti rilevanti possono essere illustrati come segue:
2. L'attore chiede all'imputato, un organizzatore di viaggi (tour operator) con sede a [OMISSIS], nella Repubblica federale di Germania, un risarcimento per il danno biologico, morale ed esistenziale, nonché il risarcimento del danno patrimoniale, inclusi i costi per la necessità di procurarsi aiuto domestico, per un importo complessivo di circa EUR 43.000,00, subito a causa di un incidente avvenuto il 27 luglio 2015 nell'area esterna dell'Hotel [OMISSIS] in Turchia, durante un soggiorno per vacanza dell'attrice. Quest'ultima sostiene che, nella proprietà di detto Hotel in Turchia, vi era una scala di marmo con una macchia trasparente di sale e umidità sopra di essa. Non vi erano segnalazioni di avvertimento circa la scivolosità della scala né misure di protezione contro la scivolosità stessa, benché altri ospiti fossero già scivolati in precedenza. L'attrice è caduta sulle scale a causa della suddetta superficie scivolosa e ha subito fratture inoperabili del

coccige, dell'anello pelvico e dell'osso sacro, nonché contusioni multiple, di cui soffre ancora oggi, anche a livello psicologico. Vengono in considerazione i crediti contrattuali e le richieste di risarcimento danni.

3. L'attrice aveva prenotato la vacanza in questione presso l'agenzia di viaggi [OMISSIS] in [OMISSIS], a Magonza, Repubblica federale di Germani, utilizzando mezzi di comunicazione a distanza. L'agenzia di viaggi era intermediaria per la conclusione del contratto tra l'attrice, in qualità di viaggiatore, e la convenuta, in qualità di tour operator, ma non era essa stessa parte del contratto, né era una filiale del convenuto. Il contratto concluso [Or. 3] tra le parti aveva ad oggetto un pacchetto turistico.
4. L'attrice, che al momento della stipula del contratto risiedeva a Magonza, Repubblica federale di Germania, e tuttora vi risiede, ha proposto il ricorso dinanzi al Landgericht Mainz (Tribunale del Land di Magonza, Germania).
5. L'attrice ritiene che il Landgericht Mainz, dinanzi al quale la causa è stata intentata, sia territorialmente competente e rinvia, a tale proposito, all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 [OMISSIS]. L'articolo 18, paragrafo 1, seconda alternativa, del regolamento (UE) n. 1215/2012 disciplinerebbe non solo la competenza internazionale, ma anche la competenza territoriale dei giudici di uno Stato membro. Sarebbe quindi competente il foro del domicilio della parte attrice, in qualità di consumatore, nel caso di specie il Landgericht Mainz. Solo in subordine, la ricorrente chiede il rinvio della causa al Landgericht Hannover (Tribunale del Land di Hannover, Germania), luogo del foro generale per la parte convenuta ai sensi del diritto nazionale [articoli 12 e 17, paragrafo 1, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»)].
6. La convenuta contesta la competenza territoriale del Landgericht Mainz e chiede il rigetto del ricorso. La competenza del Landgericht Mainz non deriverebbe dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, poiché la controversia non presenterebbe il necessario elemento transfrontaliero. Tale elemento transfrontaliero della controversia da risolvere costituirebbe invece un prerequisito per l'applicazione di tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012. In tal senso, la convenuta rinvia al considerando 4 di tale regolamento. Il regolamento si limiterebbe a quanto necessario per conseguire i propri obiettivi e non andrebbe oltre a quanto necessario a tal fine. Tuttavia, l'idea di base del regolamento (UE) n. 1215/2012 sarebbe quella di disciplinare la competenza giurisdizionale internazionale, al fine di garantire che le parti di una controversia abbiano un foro competente certo e non siano costrette a chiedere tutela dei propri diritti in un altro Stato membro e/o in un Paese terzo. Ne conseguirebbe che il regolamento non intende, in linea di principio, interferire con le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, a condizione che esse garantiscano una tutela giuridica adeguata nello Stato di cui la parte è cittadina.

7. Un elemento transfrontaliero sufficiente non deriverebbe dal mero carattere internazionale di un pacchetto turistico o di una destinazione situata all'estero. **[Or. 4]**

B.

8. Le disposizioni del diritto tedesco pertinenti per la soluzione della controversia, nella versione applicabile al caso di specie, sono così formulate:

Zivilprozessordnung (ZPO)

9. Articolo 12 Foro generale; Nozione

Il giudice del luogo in cui una persona ha il proprio foro generale è competente per tutte le azioni intentate nei confronti della stessa, salvo nel caso in cui un'azione rientri nell'ambito di una competenza esclusiva.

10. Articolo 17 Foro generale delle persone giuridiche

(1) Il foro generale dei comuni, delle organizzazioni nonché delle società, delle cooperative o di altre associazioni e delle fondazioni, degli istituti e delle masse patrimoniali, i quali possono essere citati in giudizio come tali, è determinato dalla loro sede. Salvo diversa indicazione, per sede si considera il luogo in cui viene gestita l'amministrazione.

(...)

11. Articolo 21 Foro speciale della filiale

(1) Se, ai fini della gestione di una fabbrica, di un'impresa o di un'altra attività commerciale, una persona dispone di una filiale a partire dal quale viene direttamente esercitata l'attività, qualsiasi azione contro tale persona che si riferisca alla gestione della filiale può essere intentata dinanzi al giudice del luogo in cui detta filiale è ubicata.

(...)

12. Articolo 29 Foro speciale del luogo di esecuzione **[Or. 5]**

(1) Per le controversie derivanti da un rapporto contrattuale e riguardanti la sua esistenza, è competente il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione controversa.

(...)

13. [Disposizioni per la sospensione dei procedimenti nazionali] [OMISSIS]

(...)

14. Articolo 281 Rinvio in caso di incompetenza

(1) Qualora, in forza delle norme che disciplinano la competenza territoriale o per materia degli organi giurisdizionali, il giudice adito non sia competente, esso è tenuto, ove sia possibile determinare il giudice competente, su richiesta della parte attrice, a dichiarare con ordinanza la propria incompetenza e a rinviare la causa al giudice competente. Qualora siano competenti più giudici, la causa è rinviata al giudice scelto dall'attore.

(2) Le domande e le dichiarazioni relative alla competenza del giudice possono essere presentate alla rispettiva cancelleria. Tale ordinanza non può essere oggetto d'impugnazione. La controversia si considera pendente dinanzi al giudice designato nell'ordinanza a partire dal deposito del fascicolo. Detto giudice è vincolato da tale ordinanza.

(...)

15. Articolo 513 Motivi d'appello

[...] [Or. 6]

(3) L'appello non può fondarsi sul fatto che il giudice di primo grado abbia erroneamente accettato la propria competenza.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania; in prosieguo: il «GG»)

16. Articolo 101

(1) I fori eccezionali sono inammissibili. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

(...)

C.

17. La questione se il Landgericht Mainz sia chiamato a statuire nel merito delle domande formulate dall'attrice nel procedimento principale dipende essenzialmente dalla questione se il Landgericht Mainz sia territorialmente competente a conoscere della medesima controversia.

18. Secondo la normativa nazionale della Repubblica federale di Germania, deve escludersi la competenza territoriale del Landgericht Mainz.

19. In forza delle norme generali sul foro di competenza di cui agli articoli 12 e 17 della ZPO, anche se l'attore è un consumatore e il convenuto un'impresa costituita sotto forma di "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" (GmbH; società a responsabilità limitata di diritto tedesco), resta territorialmente competente il giudice del luogo dove ha sede la società, quale parte convenuta.

L'amministrazione della convenuta e, quindi, la sua sede si trovano ad Hannover, cosicché, in forza degli articoli 12 e 17 della ZPO, sarebbe territorialmente competente il Landgericht Hannover.

20. Non esiste neppure una competenza speciale del Landgericht Mainz, in deroga alle regole sulla competenza giurisdizionale generale. Dall'articolo 21, paragrafo 1, della ZPO non risulta una competenza territoriale del Landgericht Mainz, in quanto l'agenzia di viaggi [OMISSIS] situata a Magonza non è una filiale della convenuta. Infatti, si considera filiale ai sensi dell'articolo 21 della ZPO una qualsiasi sede d'affari stabilita per un certo periodo di tempo dal titolare in un luogo diverso da quello in cui ha sede, che è gestito in suo nome e per suo conto e che è normalmente indipendente, vale a dire che ha il diritto di concludere contratti e di agire [Or. 7] di propria iniziativa [OMISSIS]. Tuttavia, la titolare dell'agenzia di viaggi non è la convenuta, bensì [OMISSIS][:] inoltre l'agenzia di viaggi non è gestita a nome della convenuta.
21. Infine, la competenza territoriale del Landgericht Mainz non risulta nemmeno dall'articolo 29 della ZPO, poiché non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali pattuite con l'attrice nel pacchetto turistico avrebbe dovuto avvenire nel distretto del Landgericht Mainz. In particolare, non esiste, nel distretto del Landgericht Mainz, alcun aeroporto a partire dal quale l'attrice avrebbe potuto imbarcarsi per la Turchia. A prescindere da ciò, la giurisprudenza nazionale afferma, in ogni caso - e questa è probabilmente l'opinione prevalente -, che, nell'ipotesi di un contratto di viaggio, il luogo del volo di partenza non è atto a fondare il foro competente per il luogo di esecuzione ai sensi dell'articolo 29 della ZPO [OMISSIS].
22. Una competenza territoriale del Landgericht Mainz risulterebbe unicamente dall'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

D.

23. In merito alla questione se la norma di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 1992, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretata nel senso che, nei casi in cui un consumatore residente in uno Stato membro abbia concluso con un tour operator stabilito nello stesso Stato membro un contratto per un viaggio verso una destinazione estera (le cosiddette «cause nazionali spurie»), essa ammette la competenza del giudice del luogo di domicilio del consumatore, vi sono opinioni diverse nella giurisprudenza e nella dottrina nazionali. La questione non è stata ancora chiarita a livello di giurisprudenza di ultimo grado.

1.

24. Secondo l'opinione prevalente nella giurisprudenza [OMISSIS] [Or. 8][OMISSIS], risulta che l'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 presuppone l'esistenza di un elemento transfrontaliero, nel senso che consumatore e parte contraente devono essere stabiliti in diversi Stati membri dell'Unione europea. Per contro, l'elemento transfrontaliero richiesto per l'applicabilità di tale regolamento non sussisterebbe laddove la fattispecie presenti un collegamento con l'estero di diversa natura, ad esempio quando le due parti sono residenti nello stesso Stato membro e un elemento transfrontaliero esiste solo in ragione di una destinazione di viaggio all'estero. Da un lato, dal considerando del suddetto regolamento deriverebbe che l'eccezione al principio della competenza del foro del domicilio del convenuto (considerando 15) in materia di contratti conclusi con i consumatori esisterebbe solo per tutelare il consumatore mediante norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali (considerando 18). Di conseguenza, una siffatta protezione speciale sarebbe necessaria solo laddove, a causa di scambi commerciali all'interno dell'Unione europea, si siano verificate distanze sfavorevoli tra il domicilio del consumatore e il giudice competente in via di principio. Tuttavia, se il collegamento con l'estero consiste unicamente nella destinazione del viaggio, non vi sarebbe neppure la necessità di applicare l'articolo 18, paragrafo 1, seconda alternativa, del regolamento (UE) n. 1215/2012. Dall'altro lato, occorrerebbe tener conto del fatto che le disposizioni di quest'ultimo regolamento, là dove derogano al principio generale *actor sequitur forum rei*, devono essere interpretate restrittivamente.
25. Inoltre, tale tesi sarebbe confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 [cfr.(OMISSIS) (sentenze del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C-9/12, EU:C:2013:860, e del 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C-327/10, EU:C:2011:745)]. Questa giurisprudenza sarebbe trasponibile al regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012. Il considerando 4 del preambolo, secondo cui il regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del regolamento stesso e non va oltre ciò, suffraga tale soluzione. Tuttavia, l'idea di base del regolamento (UE) n. 1215/2012 sarebbe quella di disciplinare la competenza giurisdizionale internazionale, al fine di garantire che le parti di una controversia dispongano di un foro competente certo e non siano costrette a chiedere tutela dei propri diritti in un altro Stato membro e/o in un Paese terzo. Ne conseguirebbe che il regolamento non intende, in linea di principio, interferire con le norme nazionali sulla competenza, a condizione che esse garantiscano una tutela giuridica adeguata nello Stato di cui la parte è cittadina. Di conseguenza, in un caso dove un consumatore di uno Stato membro intenti un'azione contro un'altra parte del contratto dello stesso Stato membro, la circostanza che entrambe le parti [Or. 9] sono domiciliate nel territorio nazionale e che non è possibile ravvisare un elemento transfrontaliero in alcun altro modo significativo osterebbe all'applicazione degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
26. La *ratio* degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, sarebbe stata quella di tutelare il consumatore interessato dal doversi sottoporre ad un sistema giuridico con una lingua a lui sconosciuta, ma non di

prevalere sulle norme del diritto processuale civile tedesco nelle controversie puramente interne, che non hanno alcun nesso con il diritto dell'Unione. Neppure la rifusione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 mirerebbe a disciplinare il diritto processuale tedesco in caso di controversie puramente interne. L'addendum inserito nella rifusione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, secondo il quale l'azione del consumatore contro l'altra parte contrattuale può essere proposta, «indipendentemente dal domicilio dell'altra parte», davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore, non contraddirebbe siffatta valutazione. Tale aggiunta non eliminerebbe la necessità dell'elemento transfrontaliero caratterizzante la controversia, ma dovrebbe essere interpretata nel senso di essere rilevante solo nelle controversie in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro, vale a dire, che sia domiciliato in uno Stato terzo. Tale aggiunta non implicherebbe la creazione di un nuovo foro per le controversie in materia di consumo, ma soltanto di un foro speciale per quelle situazioni in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo. Ove così non fosse, la conseguenza sarebbe che tutti i contratti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1215/2012 che siano stati stipulati da un consumatore sarebbero ormai soggetti alla giurisdizione del tribunale del domicilio di quest'ultimo. In tal modo, le norme di procedura civile tedesche relative alla determinazione del foro competente ai sensi degli articoli 12 e seguenti della ZPO sarebbero private di gran parte del loro ambito di applicazione.

27. Il mero carattere internazionale di un pacchetto turistico, o meglio, di una destinazione di viaggio situata all'estero non costituirebbe un elemento transfrontaliero rilevante. Occorrerebbe almeno un elemento transfrontaliero di carattere normativo, che, in un caso come quello di specie, non sarebbe ravvisabile. Il rapporto contrattuale di viaggio in questione è stato concluso tra due soggetti giuridici stabiliti nel territorio nazionale. Solo nel presente caso, il contratto di viaggio riguarderebbe un pacchetto turistico internazionale. Tuttavia, un'eventuale inadempienza in territorio estero della gamma di obbligazioni assunte dal convenuto in base al contratto costituirebbe un mero elemento transfrontaliero di fatto, che si ripercuoterebbe su un rapporto giuridico effettivamente nazionale già esistente, e costituirebbe una semplice conseguenza degli accordi contrattuali. **[Or. 10].**

2.

28. Per contro, una tesi importante in dottrina [OMISSIS] non vuole automaticamente esigere che l'attore e il convenuto siano stabiliti in due Stati membri diversi affinché sussista un elemento transfrontaliero. Tale necessità non risulterebbe né dal testo dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 né nelle versioni in lingua tedesca, né in quella inglese o francese. Nella rifusione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012, il legislatore europeo avrebbe invece chiarito che - contrariamente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 - il consumatore può instaurare il processo nel foro del suo domicilio, indipendentemente dal luogo della sede dell'imprenditore.

29. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, al quale si riferisce l'articolo 17 del medesimo regolamento, richiederebbe soltanto che il convenuto abbia il proprio domicilio in uno Stato membro. La base giuridica prevista agli articoli 67, paragrafo 4, e 81, paragrafi 1 e 2, lettere a), c) ed e), TFUE non conterrebbe un siffatto requisito, e neppure l'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 1215/2012. Né dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 è possibile trarre una diversa conclusione. A tal riguardo, si ricorda che, nella causa Owusu [sentenza (del 1° marzo 2005, C-281/02, EU:C:2005:120), in merito alla precedente disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles], la Corte ha già affermato e motivato che la circostanza per cui attore e convenuto siano domiciliati nello stesso Stato membro non ne pregiudica l'applicabilità. La logica alla base di tale sentenza deve essere trasposta all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, e, di conseguenza, all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, ad esso succeduto. Ciò risulterebbe dal considerando 34, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1215/2012. Peraltro, il fatto che entrambe le parti della controversia siano domiciliate nello stesso Stato membro non osta, a priori, all'atto di diritto derivato sarebbe suffragato dall'articolo 24, punto 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1215/2012. Ivi, il legislatore dell'Unione, nell'ambito della competenza esclusiva per determinati contratti di locazione, ha istituito una competenza facoltativa per i casi in cui locatore e conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro. Orbene, se il regolamento (UE) n. 1215/2012 non fosse applicabile al caso in cui l'attore e il convenuto sono domiciliati in uno stesso Stato membro, il suo articolo 24, punto 1, seconda frase, non avrebbe ragione di disporre in tale modo. Pertanto, il legislatore europeo avrebbe tenuto in considerazione le «cause [Or. 11] nazionali spurie». Ciò sarebbe confermato dalla rifusione dell'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 1215/2012. Quest'ultimo riguarderebbe le pattuizioni di competenza concluse tra le parti «indipendentemente dal loro domicilio». La supposizione generale secondo cui il regolamento (UE) n. 1215/2012 escluderebbe a priori dal suo ambito di applicazione i casi nei quali attore e convenuto siano domiciliati nello stesso Stato membro sarebbe, quindi, del tutto infondata. Varrebbe invece il contrario, come consterebbe proprio dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, letto alla luce dell'insegnamento della sentenza Owusu della Corte trasponibile, nonché, a titolo di esempio, dagli articoli 24, punto 1, seconda frase, e 25, paragrafo 1, prima frase, del medesimo regolamento.

E.

30. Gli organi giurisdizionali di ultima istanza sono tenuti a sospendere il procedimento e ad effettuare il rinvio alla Corte qualora si ponga una questione di interpretazione del diritto comunitario rilevante ai fini della soluzione della controversia (articolo 267, comma 3, TFUE). Si tratta di un organo giurisdizionale di ultimo grado quando, nel caso concreto, non sia possibile proporre un ricorso giurisdizionale avverso le sue decisioni [OMISSIS].

31. Il Landgericht Mainz è competente in ultima istanza in merito alla propria competenza/incompetenza territoriale.
32. Prima di esaminare la fondatezza e l'importo della domanda, il Landgericht adito deve verificare d'ufficio la propria competenza funzionale, per materia, territoriale e internazionale [OMISSIS].
33. Se il giudice del rinvio, il Landgericht Mainz, dovesse ritenersi territorialmente competente e, dopo aver esaminato la fondatezza e l'importo della domanda, concedere all'attrice il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti a causa della caduta, tale decisione non potrebbe essere oggetto di appello nella parte relativa all'accertamento della competenza territoriale, ai sensi dell'articolo 513, paragrafo 2, della ZPO, con la conseguenza che, per un'interpretazione non conforme al diritto dell'Unione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 quale regola relativa alla competenza territoriale, l'attrice si vedrebbe privata del suo giudice naturale precostituito per legge in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, seconda frase, GG, senza possibilità di un rimedio.
34. Nel caso in cui il Landgericht Mainz si ritenesse privo di competenza territoriale, **[Or. 12]**, esso dovrebbe rinviare la controversia al Landgericht Hannover con ordinanza ai sensi dell'articolo 281, paragrafo 1, della ZPO, accogliendo la domanda di rinvio in tal senso che l'attrice ha formulato in subordine. Tale ordinanza sarebbe inappellabile; il Landgericht Hannover sarebbe vincolato, ai sensi dell'articolo 281, paragrafo 2, seconda frase, della ZPO, dalla decisione del Landgericht Mainz riguardante la sua competenza territoriale.
35. La corretta interpretazione del diritto dell'Unione non si impone neppure con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio («*acte clair*» ai sensi della giurisprudenza della Corte, [OMISSIS] sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335).
36. Né la questione pregiudiziale ha sinora trovato risposta nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [OMISSIS] [(sentenza del 14 novembre 2013, Maletic, C-478/12, EU:C:2013:735)], citata da una parte della giurisprudenza nazionale, fa riferimento all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, la cui formulazione non è del tutto identica a quella dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Inoltre, tale sentenza non può essere invocata per chiarire la questione pregiudiziale sollevata, dato che, nel caso allora esaminato, l'elemento transfrontaliero risultava dal fatto che il venditore del viaggio era stabilito in uno Stato membro diverso da quello del consumatore e dell'organizzatore del viaggio e che pertanto la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva qualificato il rapporto giuridico tra il viaggiatore e l'organizzatore non come «puramente interno», ma come indissolubilmente legato al rapporto giuridico esistente tra il viaggiatore e il venditore. Orbene, nel caso di specie non si ravvisa un elemento transfrontaliero di questo tipo; soltanto dalla destinazione del viaggio può risultare un elemento transfrontaliero.

37. In tali circostanze, il Landgericht Mainz è tenuto, ai sensi dell'articolo 267, comma 1, lettera a), e comma 3, TFUE, a sottoporre d'ufficio alla Corte la questione pregiudiziale sollevata nella presente ordinanza e a sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente fino alla conclusione del procedimento dinanzi alla Corte.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO